*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 103° — Numero 47**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 21 febbraio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
**(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).**
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana

*Decreto presidenziale in data* 18 *luglio* 1961, *registrato alla Corte dei conti il* 29 *dicembre* 1961, *registro* 14 *Presidenza, foglio n.* 396

MEDAGLIA D'ORO

CARANDO Enrico di Achille, nato a Bra il 9 ottobre 1904, partigiano combattente (*Alla memoria*). — Incaricato di importanti funzioni nella formazioni partigiane veniva catturato dal nemico a seguito di vile delazione e sottoposto alle più crudeli sevizie. Minacciato di morte se non avesse rivelato le notizie che interessavano al nemico, manteneva imperterrito il silenzio fin tanto che non veniva barbaramente trucidato. Fulgido esempio di eroismo e di attaccamento agli ideali della libertà. — Villafranca Piemonte (Torino), 5 febbraio 1945.

*Decreto presidenziale* 25 *agosto* 1961, *registrato alla Corte dei conti il* 14 *dicembre* 1961, *registro n.* 13 *Presidenza, foglio n.* 332

MEDAGLIA D'ARGENTO

MORI Arturo Nello di Antonio, nato a Caorso (Piacenza) il 26 luglio 1923, partigiano combattente (*Alla memoria*). — In aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche, si slanciava in zona scoperta nel nobile intento di portare aiuto ad alcuni commilitoni, che, circondati, stavano per essere sopraffatti. Scorto, era fatto segno da nutrito tiro d'arma da fuoco, fin tanto che, colpito a morte, non veniva abbattuto al suolo. — Appennino Piacentino, 28 dicembre 1944.

*Decreto presidenziale* 25 *agosto* 1961, *registrato alla Corte dei conti il* 14 *dicembre* 1961, *registro n.* 13 *Presidenza, foglio n.* 333

MEDAGLIA D'ARGENTO

FIOLETTI Bortolo di Angelo, nato a Corteno il 26 gennaio 1926, partigiano combattente (*Alla memoria*). — Ardimentoso partigiano, in un aspro combattimento manteneva la posizione affidatagli senza tentennamenti di fronte alle preponderanti forze nemiche che avanzavano. Sopraffatto, cadeva sul posto da eroe. — Monno, 1° maggio 1945.

*Decreto presidenziale* 20 *giugno* 1961 *registrato alla Corte dei conti il* 14 *dicembre* 1961, *registro n.* 13 *Presidenza, foglio n.* 335

CROCE AL VALOR MILITARE

COLLIARD Mario di Alessandro, nato a Hone Bard (Aosta) il 16 agosto 1904, partigiano combattente (*Alla memoria*). — Offertosi di assolvere un importante compito organizzativo, veniva individuato e barbaramente trucidato dal nemico. — Hone Bard, 31 agosto 1944.

**(1030)**

# MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

## Ricompense al valor militare

*Decreto presidenziale* 4 *novembre* 1961 *registrato alla Corte dei conti il* 19 *gennaio* 1962 *registro n.* 3 *Esercito, foglio n.* 37

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

BARRUCCO Costantino, nato a San Martino in Pensilis (Campobasso) il 16 giugno 1920, caporale, 39° reggimento fanteria. — Graduato di elevatissimi sentimenti militari, in due mesi di permanenza in caposaldo avanzato e tormentato dal nemico, emergeva per coraggio, iniziativa e sprezzo del pericolo. Nella notte sull'11 corrente in occasione di uno sbalzo della sua compagnia, si offriva volontariamente alla ricerca del collegamento con unità contigua di altro reggimento, riuscendo intelligentemente ad assolvere il compito prezioso per il proprio capitano, malgrado che la zona fosse battuta dall'artiglieria avversaria ». — Zona d'assedio di Tobruch, 10-12 ottobre 1941.

DEL ZOTTO Giovanni di Giuseppe, nato l'8 febbraio 1909 a Gorizia, D. M. Udine, capo squadra ex m.v.s.n., comando gruppo cc.nn. « Valle Scrivia ». — Comandante di squadra mitraglieri, durante durissimi giorni di combattimenti in caposaldo avanzato, si prodigava instancabile nell'assicurarne la difesa. Durante nutriti reiterati attacchi nemici, fu esempio costante ai suoi uomini che diresse in modo ammirevole, guidandoli più volte al contrassalto all'arma bianca. Bella figura di combattente di fede sicura e di cosciente ardimento ». — Krassno Orekowo (Russia), 11-16 dicembre 1942.

**(1029)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1570.

**Approvazione del nuovo statuto della Società romana di storia patria, con sede in Roma.**

N. 1570. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società romana di storia patria, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 113.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1961, n. 1571.

**Autorizzazione all'accettazione a favore dello Stato della donazione disposta dalle sorelle Crastan Ida, Elsa e Lidia.**

N. 1571. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1961. col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dalle sorelle Crastan Ida, Elsa e Lidia, con atto del notaio Edda Michelangeli, n. 10690 del 15 ottobre 1960, consistente in un complesso immobiliare costituito dalla piccola monumentale Chiesa di Sant'Iacopo in Lupeta, con area di risulta del preesistente campanile e piazzetta prospiciente la Chiesa stessa, sita in comune di Vicopisano, con impegno di contribuire con la somma di L. 500.000 al ripristino della Chiesa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 119.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. 1572.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Rionero in Vulture (Potenza).**

N. 1572. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Rionero in Vulture (Potenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 124.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. 1573.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Martino Filetico » di Ferentino (Frosinone) e soppressione della Cassa scolastica dell'ex ginnasio di Ferentino.**

N. 1573. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Martino Filetico » di Ferentino (Frosinone), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 123.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1574.

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria Ausiliatrice », con sede in Nomaglio (Torino).**

N. 1574. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria Ausiliatrice », con sede in Nomaglio (Torino), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 121.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1962, n. 38.

**Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica, e approvazione del relativo statuto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

E' costituito, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica, con personalità giuridica di diritto pubblico e con sede in Roma, e ne è approvato l'annesso statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — BO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 139.* — VILLA

---

**Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica.**

Art. 1.

L'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni dirette determinate e ad esso trasferite a' sensi di legge.

Le direttive generali che l'Ente deve eseguire per la attuazione dei propri compiti sono determinate dal Comitato interministeriale previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Art. 2.

Sono organi dell'Ente:
1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Collegio sindacale.

Art. 3.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Ente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali.

Il Consiglio dura in carica un triennio. Non possono essere confermati quei membri che abbiano già ricoperto la carica per due volte consecutive.

Per gravi motivi di pubblico interesse il Consiglio può essere sciolto con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario.

La gestione commissariale non può protrarsi oltre un anno.

Art. 5.

Il Consiglio è preposto all'amministrazione dell'Ente. In particolare spetta al Consiglio deliberare:

*a*) sul bilancio e sul conto economico dell'Ente, promuovendone l'approvazione ministeriale;

*b*) sul riparto degli utili;

*c*) sulla emissione di obbligazioni e su ogni altra operazione di finanziamento;

*d*) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;

*e*) sulle proposte di modifica dello statuto;

*f*) sulla nomina e revoca del direttore generale.

Il Consiglio può, di volta in volta, delegare al presidente o ad uno o più degli altri membri quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie, determinando, però, i limiti della delega che non può, in ogni caso, avere durata superiore ad un anno.

Art. 6.

Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario e, in ogni caso, una volta al mese; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno tre membri.

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il Collegio sindacale è costituito da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali, che lo presiede e da altri due sindaci iscritti negli albi dei revisori dei conti.

Sono nominati anche due sindaci supplenti.

I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta consecutiva.

Art. 8.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sull'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione, attestano la veridicità dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.

Possono, in ogni caso, esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione.

Il Collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

Art. 9.

Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 10.

La vigilanza sulla gestione dell'Ente è esercitata dal Ministero per le partecipazioni statali.

Le deliberazioni del Consiglio, indicate nella lettera *e*) del primo comma dell'art. 5, debbono essere comunicate al Ministero delle partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e sono approvate e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto.

Art. 11.

L'esercizio dell'Ente è regolato ad anno solare.

Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Alla relazione del Consiglio di amministrazione dovrà essere unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l'Ente opera e delle aziende inquadrate nell'Ente.

Art. 12.

Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione.

Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite, sono destinati:

il 20 per cento alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio;

il 15 per cento per l'incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nel settore nel quale l'Ente opera e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nel settore stesso;

il residuo 65 per cento al tesoro dello Stato.

Art. 13.

I rapporti tra l'Ente ed i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di società od enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riservare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche.

Visto, *il Ministro per le partecipazioni statali*
Bo

---

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1962.

**Sostituzione di un membro nel Consiglio d'amministrazione dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese » di Torino.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1958, n. 316, recante modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese »;

Considerato che in attuazione del disposto dell'articolo 1 della citata legge n. 316 spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominare, con proprio decreto, sei membri del Consiglio di amministrazione dell'ente stesso, di cui tre in rappresentanza dei consumatori e tre dei lavoratori, su designazione, rispettivamente, delle Amministrazioni provinciale e comunale di Torino e delle Associazioni sindacali che operano in detta Provincia;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1962, con il quale, in attuazione del predetto art. 1 della legge n. 316 è stato provveduto alla nomina, tra gli altri, del sig. Renato Davico a membro del Consiglio di amministrazione dell'ente, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la lettera in data 7 febbraio 1962, con la quale il predetto sig. Davico ha chiesto per impegni di lavoro, di essere esonerato dall'incarico;

Vista la lettera in data 9 febbraio 1962, con la quale l'Associazione sindacale interessata ha designato, per l'incarico suddetto, il nominativo del sig. Michelangelo Lamera;

Decreta:

Il sig. Michelangelo Lamera è nominato consigliere di amministrazione dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » di Torino, in rappresentanza dei lavoratori e per la durata di un triennio, in sostituzione del sig. Renato Davico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1962

*Il Ministro*: SULLO

**(1154)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1962.
**Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI).**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, che ha approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 6 giugno 1959, concernente la nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1960, con il quale il dott. Luigi Granelli è stato nominato presidente dell'Istituto in sostituzione del dott. Corrado Castellucci;

Ritenuta la necessità di provvedere, per scaduto biennio, alla rinnovazione delle cariche anzidette;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Luigi Granelli è confermato presidente dello Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto si compone, oltre che del presidente, dei seguenti membri:

Barni Amleto, Ridi Silvano e Polotti Giulio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Polese dott. Paolo e Glisenti dott. Giuseppe, in rappresentanza degli industriali;

Conti cav. Fernando, in rappresentanza degli esercenti aziende artigiane;

Ciabattini avv. Raffaele, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Roselli dott. Ferdinando e Purpura dott. Rosario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sacchetto prof. Aleardo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1962

*Il Ministro*: SULLO

**(1153)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 16 gennaio 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlos Facio Lince, Console generale di Colombia a Genova.

**(854)**

In data 16 gennaio 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Maria Josè Arguello-Sanson, Console onorario del Nicaragua a Roma.

**(852)**

In data 4 gennaio 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Itzhak Benyacov, Console di Israele a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Piemonte, Emilia e del Veneto.

**(964)**

In data 16 gennaio 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Eduardo Mainella, Console onorario del Perù a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Benevento, Salerno, Matera, Potenza, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Napoli.

**(965)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1962:

Tevini Dante, notaio residente nel comune di Valeggio sul Mincio, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona.

**(1159)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 194, l'Amministrazione comunale di Scigliano (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1205)**

### Autorizzazione al comune di Melito di Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 198, l'Amministrazione comunale di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.045.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1206)**

**Autorizzazione al comune di Terranova da Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 192, l'Amministrazione comunale di Terranova da Sibari (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1212)

**Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 199, l'Amministrazione comunale di Caulonia (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 39.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1207)

**Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 200, l'Amministrazione comunale di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1208)

**Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 201, l'Amministrazione comunale di Camini (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1209)

**Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 196, l'Amministrazione comunale di Palmi (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 175.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1210)

**Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 202, l'Amministrazione comunale di Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1211)

**Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 197, l'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 51.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1218)

**Autorizzazione al comune di Scala Coeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 193, l'Amministrazione comunale di Scala Coeli (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1213)

**Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 190, l'Amministrazione comunale di San Marcellino (Caserta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1214)

**Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 189, l'Amministrazione comunale di Capodrise (Caserta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1215)

**Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 188, l'Amministrazione comunale di Chies d'Alpago (Belluno), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1216)

**Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 203, l'Amministrazione comunale di Candida (Avellino), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.857.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1217)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*)

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rendita 5 % (1935) | 237370 (nuda proprietà) | Oddenino Maria Teresa, fu Maurizio, nubile, dom. a Ceresole D'Alba (Cuneo). Usufrutto vitalizio a Surra Margherita, fu Michele, ved. Oddenino, ecc. | 3.200 — |
| Id. | 237367 (nuda proprietà) | Oddenino Bernardo fu Maurizio, domiciliato a Ceresole D'Alba (Cuneo). Usufrutto vitalizio a Surra Margherita, fu Michele, ved. Oddenino, ecc. | 3.200 — |
| Id. | 267941 | Banca Sannitica S.p.A., con sede in Benevento | 1.500 — |

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

(7550) *Il direttore generale*: GRECO

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

### Corso dei cambi del 20 febbraio 1962, presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,99 | 620,95 | 621 — | 620,88 | 620,96 | 620,96 | 620,86 | 620,90 | 620,94 | 620,95 |
| $ Can. | 591,84 | 592,30 | 592,50 | 592,20 | 592,05 | 592,12 | 592,60 | 592,10 | 592,15 | 592,50 |
| Kr. Sv. | 143,53 | 143,41 | 143,46 | 143,41 | 143,57 | 143,47 | 143,43 | 143,60 | 143,45 | 143,45 |
| Kr. D. | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 90,19 | 90,15 | 90,18 | 90,185 | 90,20 | 90,18 | 90,18 |
| Kr. N. | 87,21 | 87,21 | 87,20 | 87,205 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 87,20 |
| Fr. Sv. | 120,47 | 120,47 | 120,50 | 120,51 | 120,50 | 120,48 | 120,51 | 120,45 | 120,49 | 120,50 |
| Fol. | 171,50 | 171,54 | 171,52 | 171,5325 | 171,55 | 171,54 | 171,535 | 171,50 | 171,53 | 171,55 |
| Fr. B. | 12,47 | 12,475 | 12,4725 | 12,475 | 12,47 | 12,47 | 12,473 | 12,47 | 12,47 | 12,475 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,72 | 126,72 | 126,73 | 126,71 | 126,70 | 126,72 | 126,72 | 126,70 | 126,72 | 126,73 |
| Lst. | 1748,14 | 1748,65 | 1748,30 | 1748,30 | 1748,30 | 1748,27 | 1748,35 | 1748,10 | 1748,25 | 1748,50 |
| Dm. occ. | 155,30 | 155,30 | 155,32 | 155,285 | 155,30 | 155,29 | 155,31 | 155,35 | 155,28 | 155,30 |
| Scell. Austr. | 24,03 | 24,035 | 24,03 | 24,0375 | 24 — | 24,04 | 24,039 | 24,04 | 24,03 | 24,04 |
| Escudo Port. | 21,79 | 21,80 | 21,73 | 21,795 | 21,80 | 21,79 | 21,79 | 21,78 | 21,79 | 21,80 |

### Media dei titoli del 20 febbraio 1962

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 108,30 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,70 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 89,075 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 101,50 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 100,075 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 100,10 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963) | 103,45 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 103,55 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 103,975 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 104,15 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 104,10 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 104,40 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 104,70 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 104,05 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 20 febbraio 1962**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,87 |
| 1 Dollaro canadese | 592,40 |
| 1 Franco svizzero | 143,42 |
| 1 Corona danese | 90,187 |
| 1 Corona norvegese | 87,202 |
| 1 Corona svedese | 120,51 |
| 1 Fiorino olandese | 171,534 |
| 1 Franco belga | 12,474 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,715 |
| 1 Lira sterlina | 1748,325 |
| 1 Marco germanico | 155,297 |
| 1 Scellino austriaco | 24,038 |
| 1 Escudo Port. | 21,792 |

# MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

3° aggiornamento al fascicolo « Scambi con l'Estero » - Parte I - Disposizioni Normative ».

(1203)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di abilitazione professionale

Il dott. Roberto Rossoni, nato a Perugia il 21 agosto 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguito presso l'Università di Perugia nella sessione di esami di Stato del marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

(999)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di undici Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1962, le sottoelencate società cooperative, sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dello articolo 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa di lavoro edile ed affini, con sede in Gravina di Puglia (Bari), costituita il 19 giugno 1945, per rogito Borraccia rep. 4960;

2) Società cooperativa « Arte e Lavoro », con sede in Bari, costituita il 17 maggio 1949, per rogito Carbone rep. 11449;

3) Società cooperativa di consumo « Emilio Demontis », con sede in Carbonia (Cagliari), costituita il 12 febbraio 1956, per rogito Loi rep. 34006;

4) Società cooperativa edilizia « Il Focolare », con sede in Mazzano, frazione Molinetto (Brescia), costituita il 4 giugno 1956, per rogito Bettoni rep. 23014/2127;

5) Società cooperativa produzione lavoro « Associazione nazionale combattenti e reduci », con sede in Assisi (Perugia), costituita il 29 luglio 1947, per rogito Costanzi rep. 10265;

6) Società cooperativa edilizia « Dipendenti uffici giudiziari e del registro », con sede in Città di Castello (Perugia), costituita il 6 luglio 1954, rogito Ciavi rep. 13999;

7) Società cooperativa « Fra terrazzieri, scaricatori e guardiani di Porta a Mare », con sede in Pisa, costituita il 19 ottobre 1946, per rogito Di Cocco rep. 6784;

8) Società cooperativa di produzione lavoro « Fra lavoratori del Teatro lirico e della piccola lirica-Baldassare Galuppi », con sede in Venezia, costituita il 5 maggio 1950, per rogito Magrini rep. 15596;

9) Società cooperativa edilizia « Fra impiegati statali di ruolo - G. Benedetti », con sede in Venezia, costituita il 17 marzo 1954 per rogito Pellegrini rep. 17817;

10) Società cooperativa « Veneta produzione e costruzioni cinematografiche pubblicitarie ed affini », con sede in Venezia, costituita il 12 marzo 1956, per rogito Pellegrini rep. 21994;

11) Società cooperativa agricola « Esportofrutta », con sede in Venezia, costituita il 20 luglio 1955, per rogito Gallimberti rep. 61.

(1109)

# MINISTERO DELLA SANITA'

### Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.8/60022 del 10 febbraio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Itri (Latina) di L. 1.500.000, a titolo di contributo, nonchè del terreno sito in Itri (località Madonna delle Grazie), su cui è già costruita la locale Casa della madre e del bambino, della superficie di mq. 2233, distinto in catasto alla partita 3685 in ditta comune di Itri, livellario all'Ospedale civile di Fondi al F. 31 part. 245 partita 6190 in testa alla Ditta comuni di Itri F. 31 part. 22, 270, 276, confinante con il corso Appio Claudio, collegante tale località al centro commerciale di Itri, e del periziato valore di L. 2.223.000.

(1059)

### Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato

Con decreto ministeriale n. 300.8/64244 del 10 febbraio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Antonio Nobili, deceduto in Seregno il 4 aprile 1961, con testamento olografo 6 dicembre 1960, pubblicato con atto 15 aprile 1961, n. 6675/1733 Rep. del notaio Angelo Bonfanti di Milano, registrato a Milano atti pubblici vol. 1337 n. 40492 il 19 aprile 1961 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Seregno, per la somma di L. 30.000.000 che costituirà un fondo permanente, il cui reddito servirà esclusivamente per la distribuzione annuale, al giorno 6 gennaio, di pacchi dono ed aiuti alle famiglie bisognose, i cui figli frequentano o hanno frequentato la Casa della madre e del bambino di Seregno (Milano). Tale istituzione sarà denominata « Befana - Fondazione Antonio e Carla Nobili ».

(1058)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Naso, di 2ª categoria, con sede in Naso (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana in data 19 gennaio 1962, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Naso (Messina) e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Ragonese è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Naso (Messina) ed i sigg. dott. Domenico Schillaci, dott. Felice Carippo e dott. Leterio Pavia sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1962

*Il Governatore*: CARLI

(1155)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale del tesoro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro, con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

*A*) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università della Repubblica, ovvero:

1) della laurea in economia e commercio conseguita in una Università della Repubblica od in un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, ovvero della laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero della laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

2) della laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero di una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Possono altresì partecipare al presente concorso gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

*B*) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande l'età di diciotto anni e non aver superato quella di trenta.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel sesto e settimo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e della legge 2 aprile 1958, n. 364, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*c*) per i cittadini deportati dal nemico;

*d*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

2) di nove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quarant'anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

*a*) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

*b*) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella stessa;

*c*) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni quaranta.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*C*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*D*) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

*E*) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

*F*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

*G*) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) il proprio domicilio e recapito;

*b*) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

*c*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A*) del precedente art. 2;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

*i*) di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione che verrà loro assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani comproveranno tale loro qualità mediante il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e con una dichiarazione da cui risulti che hanno fatto parte della ex milizia fiumana. Tanto l'uno che l'altro documento, dovranno essere rilasciati, in carta da bollo da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di Croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

I mutilati e invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collet-

tive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i mutilati ed invalidi altoatesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma ed i figli dei mutilati ed invalidi che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato modello 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio, dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, nonchè i profughi dai territori sui quali è cessato, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Gli impiegati dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà esser munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

### Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati. Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, lettera *B*), terzultimo comma, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera *B*), n. 5, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dalla competente autorità militare;

2) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del detto requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati di età inferiore agli anni 21 presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale.

5) certificato medico, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà fare sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la mincrazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione del tesoro con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo da L. 200, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 4) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in carta da bollo da L. 100.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

### Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

### Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

### Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 6, ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

### Art. 9.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una orale; le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in tre parti:

Parte prima:

Economia politica; Scienza delle finanze, Diritto finanziario e Contabilità generale dello Stato.

Parte seconda:

Diritto privato (Diritto civile e commerciale).

Parte terza:

Diritto costituzionale e Diritto amministrativo.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di Statistica metodologica ed economica.

### Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale prova sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, se appartengano al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta di identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sara liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1961

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1962*
*Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 205.* — CARUSO

PROGRAMMA DI ESAME

*Economia politica*

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche. L'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi. Teoria dei bisogni. Beni, ricchezza, utilità, valore. Scambio. Mercato. Domanda ed offerta. Libera concorrenza, coalizione, monopolio.

La produzione ed i fattori della produzione. Il costo di produzione. Le imprese e le aziende. I sindacati: tipi e funzioni. La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio. La cooperazione. La statizzazione. La municipalizzazione.

La distribuzione della ricchezza. La proprietà ed il reddito. Il profitto e gli imprenditori. La rendita. L'interesse. Il lavoro. Il salario. Le crisi conomiche.

La circolazione della ricchezza. La moneta: sue funzioni e distinzioni. I sistemi monetari. Convertibilità, corso legale, corso forzoso. Le leggi che regolano il valore della moneta. La teoria quantitativa. La velocità di circolazione.

Il credito. Meccanismo del credito. Forme e distinzioni del credito. Il saggio dell'interesse ed il saggio dello sconto. Influenza di essi sulla circolazione.

Le banche. Operazioni di banca, attive e passive. Conto patrimoniale e conto economico. L'organizzazione bancaria italiana.

I contratti di borsa. Le quotazioni di borsa. La speculazione di borsa. Le stanze di compensazione.

Il commercio internazionale. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti internazionali. Intervento dello Stato nel commercio con l'estero. Gli accordi doganali. I cambi. Politica dei cambi. Le divise estere. Il regime italiano delle divise. Il controllo valutario.

*Scienza delle finanze. Diritto finanziario e contabilità generale dello Stato.*

La scienza delle finanze nel suo contenuto giuridico, economico e politico. Teorie economiche, politiche e sociologiche sull'attività finanziaria, sulle sue finalità e sulle sue dimensioni. Premesse di politica economico-finanziaria nella Costituzione della Repubblica. Il Diritto finanziario.

Le entrate pubbliche. Entrate ordinarie e straordinarie, originarie e derivate, di diritto privato e di diritto pubblico, tributarie e non tributarie. Costo divisibile e indivisibile dell'attività statale; i pubblici servizi generali e l'imposta, i pubblici servizi speciali e la tassa; le imprese pubbliche e il prezzo pubblico; prezzo privato e prezzo quasi privato. Il demanio patrimoniale e fiscale nelle sue origini e nelle sue varie forme. I monopoli. Le teorie sui criteri di ripartizione del carico tributario. Effetti economici dei tributi, aspetto statico e dinamico della pressione tributaria, traslazione dei tributi e sue varie forme. La riscossione dei tributi e i vari modi con cui si attua. Esenzioni. Evasioni. I contributi speciali.

Le spese pubbliche, la loro natura e le loro finalità. Spese produttive e non produttive. Spese con intenti economici e con scopi sociali. Investimenti pubblici.

Il bilancio dello Stato. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. La legge del bilancio nella sua natura giuridica, formazione ed esecuzione. Bilancio di previsione e rendiconto generale. Esercizio finanziario, esercizio provvisorio. Pareggio, avanzo e disavanzo; residui attivi e passivi. Controllo del bilancio, preventivo e successivo. Attribuzioni della Corte dei conti e della Ragioneria nei riguardi del bilancio. Titoli di spesa. Movimento fondi. Vaglia del Tesoro. Il patrimonio dello Stato. I contratti dello Stato. La gestione del pubblico denaro. La resa dei conti. Conti amministrativi e giudiziali. Le azioni di responsabilità.

Il Tesoro. Attributi ed organi del Tesoro. Funzioni di vigilanza del Tesoro. Conto del Tesoro. Debiti e crediti di tesoreria. Debito fluttuante, buoni del Tesoro, anticipazioni dell'Istituto di emissione allo Stato, conti correnti di tesoreria. Preventivo di cassa. Operazioni finanziarie e di tesoreria. Debiti patrimoniali dello Stato. Prestiti interni. Prestiti esteri. Trasformazione, conversione e ammortamento dei prestiti pubblici. Cassa depositi e prestiti. Borse valori. Mercato monetario e mercato finanziario. Disciplina e vigilanza della funzione creditizia. Difesa del risparmio. Istituto di emissione. Circolazione bancaria e di Stato. Circolazione bancaria per conto dello Stato e per conto del commercio. Disciplina della circolazione. Difesa del potere d'acquisto. Riserva aurea. Riserva bancaria. Equivalenti e surrogati monetari. In-

flazione. Deflazione. Stabilizzazione monetaria. Risanamento monetario; mezzi tecnici e finanziari, effetti economici e finanziari. Interventi del Tesoro negli enti statali e negli enti quasi statali o ausiliari dello Stato. Aziende autonome statali. Demanio mobiliare; azionariato di Stato. Finanziamenti e interventi dello Stato, anticipazioni, sovvenzioni, contributi, concorsi. Garanzie statali. Portafoglio dello Stato. Attività del Tesoro nei rapporti finanziari con l'estero.

La finanza locale. Le entrate e le spese delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni. Rapporti della finanza locale con la finanza statale.

*Diritto privato (Diritto civile e commerciale)*

Nozione e fondamento del diritto. Diritto e morale. Diritto naturale e diritto positivo. Diritto oggettivo. Fonti ed elementi del diritto oggettivo. Diritto soggettivo. Acquisto, modificazione ed estinzione del diritto soggettivo.

Il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico. Elementi, categorie e funzioni del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. Il *nuncius*. Il rappresentante indiretto e il rappresentante diretto. I vizi della volontà negoziale. Le cause di discordanza tra volontà interna e volontà esterna. L'oggetto. La causa. La forma del negozio giuridico. Nullità, annullabilità, risolubilità, rescindibilità, revocabilità, caducità del negozio giuridico.

Il diritto delle persone. La persona fisica. La capacità giuridica. Gli *status personae*. La capacità d'agire e la capacità naturale. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci. Le persone giuridiche. Le associazioni non riconosciute. Gli atti dello stato civile.

Il diritto di famiglia. Il matrimonio. I diritti patrimoniali familiari. La filiazione. Le azioni di Stato.

Il diritto delle successioni. Le successioni *mortis causa*: concetto, fondamento e funzione. Gli elementi costitutivi della successione a causa di morte. La successione legittima: la successione dei legittimari e la successione ab intestato. La successione testamentaria. Il testamento: concetto, fondamento, funzione del testamento. Capacità di disporre e di ricevere per testamento. La disciplina positiva del testamento: elementi, forma, contenuto, effetti e revoca.

Il diritto sulle cose. Nozione eclassificazione delle cose. Il possesso: concetto, categorie, funzioni e tutela. I diritti reali di godimento. La proprietà: concetto, funzione, limiti e tutela. I diritti reali di godimento su cose altrui: l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali. La superficie e l'enfiteusi. La comunione ed il condominio.

Il diritto delle obbligazioni. L'obbligazione: concetto, elementi e specie. Le fonti dell'obbligazione. Le modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. L'estinzione dell'obbligazione. Il contratto: concetto, elementi, funzione e categorie dei contratti. I singoli contratti civili e commerciali. Le obbligazioni da negozi unilaterali. I titoli di credito. Le obbligazioni ex lege. Gli atti illeciti.

Il diritto del lavoro e dell'impresa. Il lavoro: concetto, funzione e specie. L'imprenditore singolo e l'imprenditore società. Le società civili e commerciali. I consorzi.

La tutela dei diritti soggettivi. La trascrizione. La garanzia generica e le garanzie specifiche dei diritti di credito. L'accertamento del diritto soggettivo: i mezzi di prova, la transazione, la sentenza del giudice. La prescrizione e la decadenza.

*Diritto costituzionale*

Il diritto costituzionale: concetto, autonomia e limiti. La Costituzione in generale. Le varie Costituzioni in particolare.

Lo Stato: concetto, elementi. Il territorio. Il popolo: i cittadini quali soggetti dell'ordinamento statuale. I diritti civili e politici: le libertà costituzionali. La sovranità. Le varie forme di Stati. Lo Stato e la Chiesa cattolica. Lo Stato e i culti ammessi.

I poteri dello Stato. La divisione e la collaborazione costituzionale dei poteri.

Gli organi dello Stato: natura giuridica, categorie e funzioni.

Il potere legislativo: il Parlamento, costituzione e funzione. Il potere di governo o esecutivo. Il Governo: sua costituzione. La funzione legislativa, regolamentare e amministrativa del Governo.

Il potere giurisdizionale. I giudici ordinari ed i giudici speciali. La Corte costituzionale. Le Regioni e le Provincie ed i Comuni.

*Diritto amministrativo*

Il diritto amministrativo: concetto, carattere e fonti. Le amministrazioni in senso oggettivo e in senso soggettivo. L'atto amministrativo: concetto, elementi costitutivi e categorie; formazione dell'atto amministrativo. Esecutorietà, esecutività e legittimità presunta dell'atto amministrativo. I soggetti attivi e passivi dell'atto amministrativo. I vizi dell'atto amministrativo. Invalidità, inefficacia, imperfezione, nullità, annullabilità e revocabilità dell'atto amministrativo.

I mezzi di impugnativa contro l'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa. I diritti e gli interessi. Limiti ed estensione della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione amministrativa. Il ricorso al giudice ordinario e al Consiglio di Stato. I conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione.

La pubblica Amministrazione e gli organi suoi. Il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, cause di costituzione, di modificazione e di estinzione.

Gli organi ausiliari dell'Amministrazione attiva e la loro attività.

L'Amministrazione locale: la Regione, la Provincia, il Comune. Gli organi dell'Amministrazione locale; funzioni e controlli sui relativi atti.

*Statistica*

Definizione della statistica. Il metodo statistico. Il dato statistico. La rilevazione dei dati e la elaborazione dei dati. La classificazione e la sistemazione dei dati. Le rappresentazioni grafiche. Gli errori e le loro correzioni. La misura dei fenomeni. La distribuzione dei fenomeni. Le relazioni statistiche. La determinazione delle cause

Concetti e campo di applicazione della Statistica economica. Determinazione statistica delle condizioni economiche e studio statistico delle variazioni delle condizioni stesse. Indici di variazione: del costo della vita, dei prezzi, dei consumi e dei salari. Statistica monetaria. Statistiche del credito e finanziarie.

Roma, addì 20 novembre 1961

*Il Ministro*: TAVIANI

(860)

# MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorso a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.** (Rettifica.)

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto ministeriale n. 504 del 1° agosto 1960, con il quale è stato bandito un concorso a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta la necessità di apportare al decreto ministeriale suddetto le rettifiche occorrenti in relazione a quanto disposto dai decreti presidenziali sopracitati;

Decreta:

Art. 1.

I commi primo e secondo dell'art. 6 del decreto ministeriale 1° agosto 1960, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una prova orale nonchè di una prova pratica obbligatoria di dattilografia e di una prova pratica facoltativa di stenografia.

Le prove scritte si svolgeranno sulle materie indicate nei punti 1 e 2 della lettera *A* del programma di esame di cui al successivo art. 15.

Art. 2.

I commi primo e quinto dell'art. 7 del decreto ministeriale 1° agosto 1960, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, nonchè una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica obbligatoria di dattilografia.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova pratica obbligatoria ed il voto riportato nella prova orale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1962

*Il Ministro*: SPATARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1962*
*Registro n. 86 bilancio Trasporti (Isp. gen. M.C.T.C.), foglio n. 28*

(1235)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Modena.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5666, in data 13 novembre 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra l'Amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Concordia, Novi e San Possidonio;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dalla prefettura di Modena, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra l'Amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Concordia, Novi e San Possidonio è costituita come segue:

*Presidente*:

degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

*Componenti*:

Renzulli dott. Alberto, medico provinciale;

Romano prof. Olivo, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Modena;

Storti prof. Edoardo, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Modena;

Vivoli prof. Ferruccio, ufficiale sanitario titolare del comune di Modena.

*Segretario*:

Santovito dott. Vincenzo, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data del presente decreto ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di questo Ufficio.

Modena, addì 6 febbraio 1962

*Il medico provinciale*: RENZULLI

(1066)

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

**Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto del 9 giugno 1961, n. 2057/VP, con cui è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di una condotta veterinaria vacante in provincia di Sondrio al 30 novembre 1960;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto del 18 ottobre 1961, n. 4248/VP;

Visto l'art. 6 della legge 16 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in epigrafe:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Cerri Eugenio | punti 57,764 | su 100 |
| 2. Osmetti Emilio | » 54,925 | » |
| 3. Panizza Antonio | » 53,531 | » |
| 4. Dolci Gian Carlo | » 53,207 | » |
| 5. Dezulian G. Vittorio | » 47,588 | » |
| 6. Bertolini Benigno | » 46,460 | » |
| 7. Malgarini Massimo | » 43,000 | » |
| 8. Nobili Gianfranco | » 41,500 | » |
| 9. Tenchini Achille | » 41,500 | » |
| 10. Capitani Sergio | » 41,007 | » |
| 11. Gualdesi Gaetano | » 38,000 | » |
| 12. Zaccone Carlo | » 37,848 | » |
| 13. Lubrini Angelo | » 37,500 | » |
| 14. Valli Francesco | » 37,500 | » |
| 15. Burgassi Canzio | » 37,468 | » |
| 16. Batello Ermacora | » 36,500 | » |

La graduatoria come sopra riprodotta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni facenti parte della condotta veterinaria di Talamona.

Sondrio, addì 7 febbraio 1962

*Il veterinario provinciale*: CALCINARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1962, n. 759/VP, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per un posto di veterinario condotto, vacante nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1960, bandito con decreto n. 2057/VP, del 9 gennaio 1961;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il seguente concorrente, risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale a fianco indicata:

Cerri dott. Eugenio: Talamona, Tartano, Civo, Dazio, Mello, Traona.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 8 febbraio 1962

*Il veterinario provinciale*: CALCINARDI

(1142)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLÌ

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì**

IL MEDICO PROVINCIALE

Veduto il proprio decreto in data 20 maggio 1961, n. 581, con cui veniva bandito il concorso per posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

*(Omissis)*.

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Prati Pier Luigi . . . . . . . . punti 64,788
2. Biserni Sante . . . . . . . . » 56,719
3. Zani Ettore . . . . . . . . » 56,428
4. Mordenti Virginio . . . . . . . . » 56,333
5. Vitti Leonardo . . . . . . . . » 56,031
6. Toledo Pier Luigi . . . . . . . . » 55,459
7. Aulizio Francesco . . . . . . . . » 55,370
8. Bezzi Giovanni . . . . . . . . » 55,191
9. Pizzi Mario . . . . . . . . » 55,140
10. Giardini Innocenzo . . . . . . . . » 54,967
11. Zamagni Pietro . . . . . . . . » 54,866
12. Tonti Gilberto . . . . . . . . » 54,807
13. Rodelli Dante . . . . . . . . » 53,295
14. Baravelli Leopoldo . . . . . . . . » 52,736
15. Ricciardelli Giorgio . . . . . . . . » 52,696
16. Pauri Gustavo . . . . . . . . » 51,829
17. Tassinari Gloriano . . . . . . . . » 51,862
18. Montanari Gabriellino . . . . . . . . » 51,798
19. Vicini Giuseppe . . . . . . . . » 51,727
20. Ansuini Alvaro . . . . . . . . » 51,694
21. Montaguti Augusto . . . . . . . . » 51,443
22. Casadei Alberto . . . . . . . . » 51,000
23. Gemelli Albertino . . . . . . . . » 50,539
24. Lamma Augusto . . . . . . . . » 50,538
25. Campagna Angelo . . . . . . . . » 50,360
26. Hoffer Carlo . . . . . . . . » 50,258
27. Biondi Renato . . . . . . . . » 50,073
28. Brunetti Luigi . . . . . . . . » 49,955
29. Casini Ropa . . . . . . . . » 49,916
30. Morellini Eugenio . . . . . . . . » 49,432
31. Mazzoni Quinto . . . . . . . . » 49,273
32. Mondardini Fortunato . . . . . . . . » 49,226
33. Amaducci Alessandro . . . . . . . . » 49,216
34. Pradella Alberto . . . . . . . . » 49,060
35. Magnoni Franco . . . . . . . . » 49,026
36. Casalini Umberto . . . . . . . . » 48,888
37. Buzzoni Lucio . . . . . . . . » 48,881
38. Bacchin Antonio . . . . . . . . » 48,879
39. Mengozzi Ubaldo . . . . . . . . » 48,841
40. Galeffi Jacopo . . . . . . . . » 48,803
41. Antelmy Ernesto . . . . . . . . » 48,510
42. Grechi Giuseppe . . . . . . . . » 48,412
43. Gianardi Giorgio . . . . . . . . » 48,144
44. Bianchi Floriano . . . . . . . . » 47,803
45. Biagioli Rino . . . . . . . . » 47,000
46. Mayer Ugo . . . . . . . . » 46,865
47. Zavoli Bertino . . . . . . . . » 46,767
48. Tesei Paolo . . . . . . . . » 46,666
49. Maltoni Goffredo . . . . . . . . punti 46,336
50. Torroni Federico . . . . . . . . » 46,204
51. Celletti Gualtiero . . . . . . . . » 46,193
52. Rossi Ferdinando . . . . . . . . » 46,000
53. Leonardi Roberto . . . . . . . . » 45,795
54. Casadei Giancarlo . . . . . . . . » 45,678
55. Cima Cesare . . . . . . . . » 45,485
56. Batani Primo . . . . . . . . » 44,071
57. Matassoni Giorgio . . . . . . . . » 43,000
58. Nascani Andrea . . . . . . . . » 42,817
59. Balducci Nicola . . . . . . . . » 42,803
60. Manna Oronzo . . . . . . . . » 42,545
61. Tesei Giuseppe . . . . . . . . » 41,272
62. Sanchini Giuliano . . . . . . . . » 40,500
63. Riccardi Riccardo . . . . . . . . » 39,659
64. Gamberini Rodolfo . . . . . . . . » 39,572
65. Agostini Ubaldo . . . . . . . . » 39,363

*(Omissis)*.

Forlì, addì 8 gennaio 1962

*Il medico provinciale*: GAVIANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Veduto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Veduto l'ordine delle preferenze delle sedi indicate dai candidati idonei nelle domande di ammissione al concorso;

Considerato che il dott. Prati Pier Luigi, primo classificato nella graduatoria di merito, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi nomina;

Veduti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, 9 della legge 9 giugno 1950, numero 375;

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicato:

1) Biserni Sante: Predappio-Fiumana;
2) Zani Ettore: Bagno di Romagna (3ª condotta);
3) Mordenti Virginio: Forlimpopoli (1ª condotta);
4) Vitti Leonardo: Civitella di R. (2ª condotta);
5) Toledo Pier Luigi: Premilcuore;
6) Aulizio Francesco: Tredozio;
7) Bezzi Giovanni: Saludecio (1ª condotta);
8) Giardini Innocenzo: Portico e S. Benedetto (1ª condotta capoluogo);
9) Zamagni Pietro: Bagno di R. (1ª condotta);
10) Rodelli Dante: Torriana;
11) Baravelli Leopoldo: Verghereto - Condotta di Alfero.

Il presente decreto sarà inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali legali della provincia di Forlì e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Forlì e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 8 gennaio 1962

*Il medico provinciale*: GAVIANO

(1157)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.